



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA  
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI  
Divisione VIII - Interventi per l'innovazione tecnologica, per l'innovazione nelle nuove imprese  
e per le reti di imprese, programmi integrati di ricerca e sviluppo

**IL DIRETTORE GENERALE**

**DECRETO DI CONCESSIONE 01739 DEL 23 LUGLIO 2012**

**VISTO** il Decreto Legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, modificato con Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con legge 17 luglio 2006, n. 233 e successivo decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con legge 14 luglio 2008, n. 121, concernente l'organizzazione del governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

**VISTA** la legge del 7 agosto 1990, n. 241 che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

**VISTO** l'art. 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il Fondo speciale rotativo per l'Innovazione Tecnologica (FIT);

**VISTA** la Direttiva 16 gennaio 2001 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato contenente direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'Innovazione Tecnologica di cui all'art. 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46;

**VISTA** la Direttiva 10 luglio 2008 concernente l'adeguamento della Direttiva 16 gennaio 2001 alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), pubblicata nella G.U.R.I del 10 settembre 2008, n. 212;

**VISTA** la decisione della Commissione europea (C 2007) 6461 del 12 dicembre 2007 con la quale è stato autorizzato l'aiuto di Stato 302/2007 per il sostegno di attività di ricerca, sviluppo e innovazione;

**VISTO** il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 marzo 2008, n. 87 recante il Regolamento di istituzione del regime di aiuto a favore

*[Handwritten signature]*



1  
*[Handwritten signature]*



delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, autorizzato dalla Commissione Europea con la predetta decisione del 12 dicembre 2007, pubblicato nella G.U.R.I del 20 maggio 2008, n. 117;

**CONSIDERATO** che gli interventi, di cui all'articolo 14 della legge n. 46/82, del Fondo speciale rotativo per l'Innovazione Tecnologica, già adeguati alla "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (2006/C 323/01), con il predetto DM del 10 luglio 2008, sono pienamente coerenti con l'ambito di applicazione del regime di aiuti n. 302/07 istituito con il succitato Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2008;

**VISTO** il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 gennaio 2009 che, tenuto conto delle risorse disponibili per l'anno 2009, definisce la loro ripartizione tra gli interventi di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46,

**VISTO** in particolare, l'articolo 1 comma b) del predetto decreto del 16 gennaio 2009, che attribuisce 35 milioni di euro di risorse FIT, per un intervento agevolativo, da attuarsi con procedura valutativa a bando, a favore di progetti proposti da imprese start-up in settori di alta e medio-alta tecnologia, da avviare entro il secondo trimestre 2009;

**VISTO** il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 luglio 2009, pubblicato nella G.U.R.I. del 25 luglio 2009, n. 171, recante le modalità di attuazione degli interventi previsti per l'anno 2009, a favore di progetti proposti da start-up in settori di alta e medio-alta tecnologia, nell'ambito del Fondo per l'innovazione tecnologica di cui alla legge n. 46/82;

**VISTA** la circolare del Ministero delle Attività Produttive del 26 ottobre 2001, n. 1035030 che individua i soggetti gestori per l'istruttoria connessa alle agevolazioni di cui alla Legge 17 febbraio 1982, n. 46;

**VISTO** il comma 2 dell'art. 4 della suddetta Direttiva 10 luglio 2008 che stabilisce i criteri per l'individuazione del tasso di riferimento da applicare alle agevolazioni concesse a carico del Fondo per il periodo di preammortamento e di ammortamento;

DIV.VIII/CLS/Sgm



2



**VISTA** la Comunicazione (2008/C 14/02) della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella G.U.U.E. del 19/01/2008 C14;

**VISTA** la domanda di agevolazione, presentata in data 21 gennaio 2010 da MEDITALIA SRL, classificata MI, con sede in 23030 Lovero (SO), Via della Piana, 1, per un programma di sviluppo sperimentale, comprendente anche attività non preponderanti di ricerca industriale, individuato con il numero C01/0865/00/X16;

**VISTA** la relazione istruttoria del 9 gennaio 2012, con la quale il gestore MPS Capital Services S.p.A. ha subordinato la concessione delle agevolazioni del FIT all'impegno del socio di maggioranza Donati S.p.A., a fornire a Meditalia s.r.l., il supporto finanziario necessario allo svolgimento del programma ed al rimborso delle rate previste del relativo finanziamento agevolato;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico nella riunione del 5 marzo 2012, con il quale il predetto programma è stato ammesso alle agevolazioni del Fondo per l'Innovazione Tecnologica, per un costo complessivo di € 1.659.836,00;

**TENUTO CONTO** che il Comitato Tecnico nella suddetta riunione del 5 marzo 2012, ha subordinato la concessione delle agevolazioni del FIT all'impegno del socio di maggioranza Donati S.p.A., a fornire a Meditalia s.r.l., il supporto finanziario necessario allo svolgimento del programma ed al rimborso delle rate previste del relativo finanziamento agevolato;

**VISTA** la successiva relazione istruttoria del 12 aprile 2012, con la quale il gestore MPS Capital Services S.p.A. subordina l'erogazione delle agevolazioni al rilascio di un formale impegno, sottoscritto dagli attuali soci della Meditalia s.r.l. a mantenere il controllo diretto o indiretto, anche ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, ed in particolare a non cedere le loro quote sociali senza il preventivo consenso scritto dal parte del Gestore stesso, qualora si determini una riduzione della partecipazione complessiva sul capitale sociale al di sotto del 60%; sostituendo, pertanto, la precedente subordinata già accolta dal Comitato Tecnico in data 5 marzo 2012.

**VISTA** la richiesta alla Prefettura di SO del 17 maggio 2012, per il rilascio della certificazione contenente le informazioni prescritte ai termini dell'art. 4

DIV.VIII/CLS/Sgm



3



del Decreto Legislativo 07/08/1994 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi del DPR 03/06/1998 n. 252 e del Decreto Legislativo n. 159 del 06/09/2011 recante "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia";

**CONSIDERATO** che alla data del presente decreto, le informazioni antimafia non risultano pervenute e che pertanto, essendo trascorsi 45 giorni dalla data della relativa richiesta alla competente Prefettura di Milano, si procede alla emissione del decreto di concessione sotto condizione risolutiva, subordinando l'erogazione delle agevolazioni concesse all'acquisizione delle predette informazioni ai sensi di quanto previsto all'articolo 11 commi 2 e 3 del medesimo DPR 3 giugno 1998, n. 252:

**TENUTO CONTO** che esistono le necessarie disponibilità finanziarie a valere sulle risorse del FIT;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

(Concessione delle agevolazioni)

1. Alla società/organismo di ricerca **MEDITALIA SRL**, con sede legale in 23030 Lovero (SO), Via della Piana, 1, C.F. 00846420149, classificata MI, appresso denominata *Soggetto beneficiario*, sono concesse le agevolazioni, di cui al comma 2, a valere sul Fondo speciale rotativo per l'Innovazione Tecnologica (FIT), di cui all'art. 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46, per la realizzazione del programma di sviluppo sperimentale concernente «talati, ottenuti per compounderizzazione di molecole di PVC a pesi molecolari medi variabili, incapsulate con molecole atossiche, per la produzione di originali sacche sangue biocompatibili e bioattive per emoderivati», individuato con il numero C01/0865/00/X16, avente le caratteristiche indicate all'articolo 2.

2. Le agevolazioni, calcolate sulla base del tasso di riferimento vigente alla data del presente decreto pari al 2,38%, sono concesse in forma di:

- a) finanziamento agevolato, da rimborsare secondo le modalità indicate nel successivo articolo 5, per l'importo di € 829.918,00;

DIV.VIII/CLS/Sm



4



- b) contributo alla spesa per l'importo di € 323.650,38;
- c) contributo alla spesa per l'importo di € 165.983,60, quale maggiorazione ai sensi dell'articolo 4, comma 4 della Direttiva del 10 luglio 2008;
3. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono determinate nel rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01).

## Art. 2

(Caratteristiche del programma di sviluppo sperimentale)

1. Il programma di sviluppo sperimentale di cui all'articolo 1, diretto dal responsabile Ing. Giovanni Mazzaro, è svolto in presso lo stabilimento di Lovero (SO), ha una durata di 35 (trentacinque) mesi, a partire dal 1 febbraio 2010 e con termine al 31 dicembre 2012 e prevede costi complessivi (al netto dell'IVA) di € 1.659.836,00 distribuiti per aree, attività e tipologia di spesa come di seguito indicato:

COSTI AGEVOLABILI	In aree Obiettivo Convergenza	In altre aree	TOTALE
A.1) Attività di sviluppo		1.320.315,00	1.320.315,00
A.2) Attività di ricerca		339.521,00	339.521,00
TOTALE		1.659.836,00	1.659.836,00

DIV. VIII/CLS/Sgm




5



A.1) ATTIVITÀ DI SVILUPPO	In aree Obiettivo Convergenza	In altre aree	TOTALE
A.1.1) Personale interno		648.319,00	648.319,00
A.1.2) Spese generali		194.496,00	194.496,00
A.1.3) Strumenti attrezzature e opere murarie		62.500,00	62.500,00
A.1.4) Acquisizione servizi di consulenza		240.000,00	240.000,00
A.1.5) Materiali e forniture		175.000,00	175.000,00
Totale generale attività di sviluppo		1.320.315,00	1.320.315,00

A.2) ATTIVITÀ DI RICERCA	In aree Obiettivo Convergenza	In altre aree	TOTALE
A.2.1) Personale interno		140.016,00	140.016,00
A.2.2) Spese generali		42.005,00	42.005,00
A.2.3) Strumenti attrezzature e opere		37.500,00	37.500,00
A.2.4) Acquisizione servizi di consulenza		80.000,00	80.000,00
A.2.5) Materiali e forniture		40.000,00	40.000,00
Totale generale attività di ricerca		339.521,00	339.521,00

DIV.VIII/CLS/Sgm



6



**Art. 3**  
(Impegni del *Soggetto beneficiario*)

1. Il *Soggetto beneficiario* si impegna a:

a) realizzare il programma secondo le modalità e nei termini indicati nel presente decreto e nel punto D del piano di sviluppo, allegato alla domanda di agevolazione, così come eventualmente modificato a seguito dell'istruttoria svolta dal Gestore, e risponde direttamente della realizzazione del programma nonché dell'adempimento di tutti gli altri impegni ed oneri previsti, anche per le attività svolte da soggetti terzi;

b) consentire e favorire in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di controlli e monitoraggi disposti dal Ministero dello Sviluppo Economico, nonché da competenti organismi statali, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni e corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Ministero;

c) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;

d) evidenziare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quello in cui hanno luogo le singole erogazioni delle agevolazioni.

**Art. 4**  
(Erogazioni)

1. Le agevolazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, sono erogate dal Gestore Monte dei Paschi di Siena Merchant - Banca per le Piccole e Medie Imprese S.p.A. in non più di tre quote, più l'ultima a saldo, sulla base del seguente piano delle erogazioni definito a fronte degli stati di avanzamento del programma:

DIV. VIII/CLS/Sgm



7



ANNO	2012	2012			TOTALE
SAL	I	II			
Costi ammessi (%)	63,20%	36,80%			100,00%
Costi ammessi (€)	1.049.016,35	610.819,65			1.659.836,00
Erogazioni per (%)	63,20%	36,80%			100,00%
Finanziamento (€)	524.508,18	305.409,82			829.918,00
Contributo alla spesa per Organismi di ricerca (€)					
Contributo alla spesa (€)	204.547,04	119.103,34			323.650,38
Contributo per maggioraz. (€)	104.901,64	61.081,96			165.983,60

L' eventuale concessione della proroga prevista dall'art. 5, comma 3 della direttiva 10 luglio 2008, non comporta la modifica del presente piano delle erogazioni, ma solo lo slittamento dell'ultima quota.

2. Ai fini dell'erogazione delle singole quote di agevolazioni il *Soggetto beneficiario* deve presentare al Gestore un'apposita richiesta, redatta secondo le linee guida e gli schemi resi disponibili dal Ministero sul proprio sito internet ([www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it)), unitamente alla seguente documentazione:


a) relazione tecnica, inerente le attività di sviluppo e di ricerca svolte, gli obiettivi, anche parziali, raggiunti e le difficoltà operative e tecnologiche affrontate e superate e le eventuali variazioni intervenute nella realizzazione del programma;

b) per la sola erogazione a saldo, rapporto tecnico finale inerente le attività di sviluppo e di ricerca svolte, gli obiettivi effettivamente raggiunti e gli eventuali scostamenti rispetto al programma originariamente approvato;

c) copia conforme della documentazione di spesa (fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente).

3. In relazione alle richieste di erogazione delle singole quote per stato di avanzamento, il *Soggetto beneficiario* può presentare richiesta di erogazione soltanto quando abbia sostenuto costi almeno pari a quelli previsti nel piano di erogazione per ciascuno stato di avanzamento. In ogni caso, la richiesta di erogazione deve essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni, entro il 31

DIV.VIII/CLS/Sgm



8





dicembre successivo a quello previsto nel piano delle erogazioni. L'erogazione della quota di agevolazioni, che è comunque subordinata all'acquisizione delle informazioni richieste alla Prefettura come evidenziato nelle premesse del presente Decreto, è effettuata dal Gestore entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta e della relativa documentazione formalmente e tecnicamente completa, sulla base dei costi ritenuti ammissibili, a condizione che il *Soggetto beneficiario* non risulti moroso per qualsiasi operazione a carico del Fondo.

L'ammontare complessivo delle erogazioni nel periodo di attuazione del programma non può superare l'80% dell'ammontare delle agevolazioni di cui al precedente articolo 1. Il residuo 20%, da detrarre dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento o, se necessario, anche a quello precedente, viene erogato a saldo ai sensi di quanto previsto al comma 6.

4. Per i soli programmi proposti da imprese di piccole o medie dimensioni, la prima erogazione, per un importo commisurato alle spese previste per il primo ed eventualmente per il secondo stato di avanzamento, nel limite del 25% del totale delle agevolazioni concesse, può essere disposta a titolo di anticipazione previa presentazione di fidejussione bancaria incondizionata ed escutibile a prima richiesta o polizza assicurativa.

5. La richiesta di erogazione a saldo dovrà essere presentata dal *Soggetto beneficiario*, unitamente alla documentazione indicata al comma 2, al Gestore entro tre mesi dalla conclusione del programma, e comunque non oltre il 30 giugno 2015, pena la revoca delle agevolazioni. L'erogazione del saldo delle agevolazioni, che è comunque subordinata all'acquisizione delle informazioni richieste alla Prefettura, è disposta entro sei mesi dalla data di trasmissione della richiesta previo svolgimento da parte del Ministero degli accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della Direttiva 10 luglio 2008, e una volta rideterminato, con apposito decreto del Ministero, l'ammontare delle agevolazioni sulla base dei costi effettivamente sostenuti.

6. Nel caso in cui l'esame della documentazione presentata ai fini delle erogazioni non abbia dato esito positivo, il Gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni, in tutto o in parte, comunicandone i motivi al *Soggetto beneficiario*, il quale deve regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di 30 giorni dalla data della richiesta.

DIV. VIII/CLS/Sgm





In ogni caso le erogazioni sono subordinate, per quanto attiene ai tempi, alla effettiva disponibilità delle somme necessarie.

7. Qualora successivamente alle erogazioni di cui sopra, venga accertato che le stesse siano avvenute, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili al finanziamento, il Gestore opera il conguaglio sulle quote eventualmente ancora da erogare oppure, nell'ipotesi di insufficienza di queste o di avvenuto esaurimento delle erogazioni, il *Soggetto beneficiario* deve restituire in un'unica soluzione, entro giorni 15 dalla richiesta scritta, la accertata eccedenza, maggiorata dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) allora vigente, decorrente dalla data di accreditamento, mediante versamento sul conto corrente bancario indicato dal Gestore.

8. L'erogazione delle agevolazioni è subordinata, al rilascio di un formale impegno, sottoscritto dagli attuali soci della Meditalia s.r.l. a mantenere il controllo diretto o indiretto, anche ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, ed in particolare a non cedere le loro quote sociali senza il preventivo consenso scritto dal parte del Gestore stesso, qualora si determini una riduzione della partecipazione complessiva sul capitale sociale al di sotto del 60%;

#### ART. 5


(Rimborso del finanziamento agevolato)

1. Il finanziamento agevolato, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), è rimborsato dal *Soggetto beneficiario*, in n. 8 rate annuali costanti posticipate, comprensive di capitale e di interesse, la prima delle quali, decorrente dalla data di conclusione del periodo di preammortamento, al tasso del 0,480%, corrispondente al 20% del tasso di riferimento vigente alla data del presente decreto.

2. Gli interessi relativi al periodo di preammortamento, calcolati sulla base delle effettive erogazioni del finanziamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), e del periodo di godimento delle stesse, sono corrisposti annualmente a partire dalla stessa data dell'anno successivo alla data del presente decreto, allo stesso tasso indicato al comma 1.

3. Il *Soggetto beneficiario* versa gli interessi di preammortamento e le rate di ammortamento sul conto corrente bancario indicato dal Gestore.

DIV. VIII/CLS/Sgm



10



4. Nel caso di ritardo, per non più di un anno, nel pagamento degli interessi e delle rate di ammortamento, decorre di pieno diritto, a favore del Ministero, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente, maggiorato di tre punti percentuali. Gli interessi di mora decorrono senza bisogno di alcuna intimazione, né messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine.

5. Il *Soggetto beneficiario* può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il debito derivante dal finanziamento agevolato concesso con il presente atto. Al fine del calcolo del finanziamento da rimborsare, gli importi per cui è stato richiesto il rimborso anticipato si intendono scaduti ed esigibili alle date stabilite per il rimborso stesso. Ogni importo dovuto per ciascuna scadenza è pagabile al Ministero, per il suo valore attuale, alla data della richiesta di estinzione anticipata. A tale scopo sarà utilizzato lo stesso tasso applicato per il piano dei pagamenti a carico del *Soggetto beneficiario*. Nel caso di rimborso parziale, tutti i pagamenti andranno a decurtazione delle rate di rimborso in ordine inverso a quello della loro scadenza. Tutti i pagamenti effettuati dal *Soggetto beneficiario* in via anticipata non ripristinano comunque la disponibilità del finanziamento esistente prima del pagamento.

#### Art. 6 (Variazioni)

1. Eventuali variazioni relative agli obiettivi del programma di sviluppo e alla localizzazione delle attività devono essere tempestivamente comunicate al Ministero, per il tramite del Gestore, corredando la comunicazione con una argomentata relazione illustrativa.

2. Eventuali variazioni conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività dovranno essere comunicate al Gestore, affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni ed adempimenti ai fini dell'eventuale dell'assenso da parte del Ministero.

3. Fino a quando le proposte di variazione di cui ai commi precedenti non siano state approvate, il Gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni.

4. Tutte le eventuali altre variazioni saranno valutate dal Gestore in sede di erogazione delle singole quote di agevolazioni.

DIV. VIII/CLS/Sgm



11



**ART. 7**  
**(Revoche)**

1. Il Ministero, sentito il Gestore, può revocare i benefici concessi, in tutto o in parte, verificandosi anche una sola delle seguenti ipotesi:

- a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili all'impresa e non sanabili;
- b) mancato rispetto dei termini massimi previsti per la realizzazione del programma indicati all'articolo 3, come eventualmente prorogati ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della direttiva del 10 luglio 2008;
- c) mancata presentazione degli stati di avanzamento entro un anno dalle date previste nel piano delle erogazioni per il raggiungimento dei costi di ciascuno dei predetti stati di avanzamento;
- d) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro tre mesi dalla data di ultimazione del programma;
- e) mancata realizzazione del programma;
- f) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili.

2. In caso di revoca, il *Soggetto beneficiario* non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire, in tutto o in parte, il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31/03/1998, n. 123, qualora la revoca sia disposta per l'ipotesi di cui al precedente comma 1, lettera a).

3. E', inoltre, revocato il finanziamento agevolato nel caso di mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento o delle rate di finanziamento concesso. La revoca è parziale e commisurata alla quota di finanziamento agevolato non restituita.

DIV.VIII/CLS/Sgm



12



**Art. 8**  
(Controlli e ispezioni)

1. Il Ministero può controllare l'andamento delle attività e la loro rispondenza al programma, nonché la pertinenza, l'effettivo ammontare e la congruità delle spese e dei costi sostenuti, secondo i criteri e con le modalità che riterrà più opportuni e può disporre, in ogni fase della procedura, ispezioni, anche per il tramite del Gestore.
2. Nel caso in cui i suddetti controlli non abbiano dato esito positivo, il Gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni, in tutto o in parte, comunicandone i motivi al *Soggetto beneficiario*, il quale deve regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di 30 giorni dalla data della richiesta.

**Art. 9**  
(Controversie)

1. Per ogni eventuale controversia riguardante il presente decreto, è esclusivamente competente il Foro di Roma. Le parti eleggono domicilio come segue: il Ministero dello Sviluppo Economico in Roma e il *Soggetto beneficiario* presso la propria sede legale indicata nell'articolo 1 del presente decreto.
2. Tutte le spese, anche notarili, dipendenti e conseguenti dal presente decreto, nonché eventuali oneri fiscali, sono ad esclusivo carico del *Soggetto beneficiario*.

**Art. 10**  
(Disposizioni finali)

1. L'onere per le agevolazioni concesse a favore del programma disciplinato con il presente Decreto è posto a carico delle risorse del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, da erogare:
  - a) per €829.918,00, relativi al finanziamento agevolato, sulla contabilità speciale n. 1201 "Fondo speciale rotativo per l'Innovazione Tecnologica - Legge 46/82";

DIV.VIII/CLS/Sgm





- b) per € 489.63398, relativi ai contributi, sul capitolo di bilancio n. 7342; con successivo decreto si provvederà ad impegnare la suddetta somma a favore del Gestore.

2. L'efficacia del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia nonché della documentazione comprovante i poteri del rappresentante legale per la sottoscrizione del presente decreto.


IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Sappino)

La sottoscritta Anna Carlucci, nata a Udine il 26 maggio 1961, Presidente del C. d'A. di MEDITALIA SRL, sottoscrive il presente Decreto, per accettazione degli obblighi ed oneri in esso indicati.

IL PRESIDENTE DEL C.d'A. DI  
MEDITALIA SRL

(Anna Carlucci)



Per copia conforme  
all'originale

*Fogli 1 a 14*  
*Dy-H 3A*